

SERVIZIO EDUCATIVO “NIDO FAMILIARE”

STANDARD ORGANIZZATIVI E DI SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO

Definizione

Il “nido familiare”, è un servizio socio educativo ricreativo che accoglie minori di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni ed è destinato a favorire le opportunità di socializzazione dei bambini, nonché a valorizzare il ruolo dei genitori nell’intervento educativo, anche prevedendone il diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione.

Il nido in famiglia è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa ad una possibile alternativa ai servizi tradizionali con un’offerta diversa, che abbia delle caratteristiche di flessibilità, negli orari e nella strutturazione, al fine di conciliare l’esigenza di mantenere, quanto più possibile, il contatto genitori e figli, assicurando nello stesso tempo alla famiglia, e alle madri in particolare, spazio e tempo per lo svolgimento delle attività lavorative e di altre incombenze.

Tra i principali obiettivi del servizio si situa infatti la volontà d’incentivare fra le donne e le famiglie legate da rapporti di vicinato o di amicizia, l’aggregazione e la cultura dello scambio e delle relazioni, in funzione dell’arricchimento reciproco e del rafforzamento del ruolo genitoriale. Rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

Destinatari

Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.

Capacità ricettiva e permanenza

Il nido in famiglia può accogliere fino ad un massimo di n.5 bambini contemporaneamente, compresi quelli dell’ambito familiare del gestore della medesima fascia di età.

La permanenza del bambino, non appartenente al nucleo familiare di base, non può superare le 9 ore continuative.

La presenza analitica dei minori è registrata su una scheda settimanale esposta all’interno dei locali e resa accessibile agli Organi deputati alla vigilanza.

Personale

L’attività può essere condotta esclusivamente da un operatore in possesso della qualifica professionale di “Operatore di nido familiare”

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Il nido in famiglia deve sorgere in immobili ad uso abitativo presso cui l’operatore ha la residenza/domicilio. La struttura deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) licenza di abitabilità o certificato di agibilità
- b) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge.

L’attività può essere avviata se nell’unità immobiliare sono disponibili:

- uno spazio da destinarsi all'ospitalità dei bambini di almeno 12 mq e comunque di almeno 4 mq a bambino, organizzato in modo da garantire l'accoglienza, il gioco e il riposo e la somministrazione dei pasti;
- uno spazio cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento, la conservazione dei cibi;
- un servizio igienico che nelle ore di funzionamento venga destinato al servizio di nido familiare e dell'operatore del nido familiare .

All'interno della struttura deve inoltre essere presente un fasciatoio.

L'attività di nido in famiglia, non avendo caratteristiche di un servizio di ristorazione collettiva, nonché essendo ubicata in normali strutture abitative, non necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 Legge 30 aprile 1962, n. 283 "Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

È quindi possibile la preparazione e la somministrazione di alimenti fermo restando l'applicazione, in ogni fase, di corrette norme di prassi igienica.

Per le medesime motivazioni e date le caratteristiche del servizio, il menù non è soggetto ad approvazione dell'autorità sanitaria ma va comunicato alle famiglie e con esse concordato.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Il gestore deve costituirsi in persona giuridica e la sua organizzazione deve garantire una supervisione pedagogica del servizio da parte di un coordinatore pedagogico in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 30/2005, periodici confronti con gli altri operatori e, ove necessario, un supporto psicologico.
2. L'attività, regolarmente avviata per gli adempimenti contributivi e fiscali, è soggetta ad autorizzazione al funzionamento da parte del Comune.
3. In ciascuna unità abitativa può essere autorizzato un unico servizio di nido familiare.
4. L'attività è oggetto di vigilanza ai sensi della L.R. n. 30/2005.
5. Lo svolgimento dell'attività deve essere garantita da adeguata polizza assicurativa.
6. Il gestore deve garantire, la continuità del servizio secondo modalità che devono essere specificate nel progetto di servizio e portate a conoscenza delle famiglie.
7. Le regole di svolgimento del servizio, l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nell'ingresso.
8. La richiesta di autorizzazione, salvo diverse disposizioni comunali, ai sensi del Regolamento regionale 13/2006, deve essere obbligatoriamente corredata da:
 - documentazione attestante il possesso dei requisiti dell'immobile
 - relazione descrittiva dell'attività (progetto di servizio) che specifichi le modalità, i tempi, le tariffe e le regole di svolgimento del servizio, le modalità previste per garantire la continuità educativa, l'organizzazione prevista per supervisione pedagogica e gli eventuali altri supporti al servizio e che dia conto del servizio alimentare.

E' in facoltà del Comune utilizzare al fine del rilascio dell'autorizzazione la modulistica allegata o predisporre una propria secondo nel rispetto del regolamento comunale ove adottato

9. Si applicano le disposizioni di cui all'art.23 bis della Legge regionale 30/2005.

Norma transitoria:

1. Per i servizi educativi già autorizzati in via sperimentale non si applicano le presenti norme ma possono continuare l'attività nel rispetto degli standard adottati con la Deliberazione di Giunta Regionale 513 del 16/5/2012.
2. Ove intendano accogliere n.5 bambini, compresi quelli della medesima fascia di età presenti nel nucleo familiare dell'operatore, come previsto nel presente atto, lo spazio da destinarsi all'ospitalità dei bambini deve essere di almeno 12 mq e comunque di almeno 4 mq a bambino, ed organizzato in modo da garantire l'accoglienza, il gioco e il riposo e la somministrazione dei pasti
3. Qualora il servizio cambi sede (modifica della residenza o domicilio dell'operatore), trattandosi di nuova autorizzazione al funzionamento, esso dovrà essere nuovamente autorizzato con gli standard del presente atto.
4. E' comunque in facoltà dei gestori dei servizi sperimentali già autorizzati adeguarsi ai presenti standard fin dalla loro entrata in vigore.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art.23 bis della Legge regionale 30/2005.